



**Sportello Unico per le Attività Produttive Associato  
Chietino – Ortonese**

**Comune di Chieti**

da inviare almeno sette giorni prima dell'inizio delle vendite tramite

1. raccomandata a.r. o consegna manuale presso il protocollo generale del Comune di Chieti in c.so Marrucino 81
2. posta elettronica certificata al seguente indirizzo [protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it) )

**COMUNICAZIONE VENDITE DI LIQUIDAZIONE**

ai sensi degli art 43 e 46 della Legge Regionale n. 23/2018

Il / la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale  
rappresentante della ditta: \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_ alla Via/P.zza \_\_\_\_\_  
esercente il commercio a posto fisso presso il punto vendita situato in Chieti in Via /P.zza  
\_\_\_\_\_, denominato \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

- che effettuerà presso una vendita di liquidazione a partire dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_ per il seguente motivo:
  - cessazione definitiva dell'attività commerciale
  - cessazione di affitto dell'attività commerciale, di durata almeno annuale
  - trasferimento locali
  - trasformazione e/o rinnovo locali
- che si farà carico dell'obbligo di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che andrà ad effettuare con la relativa durata.

**DICHIARA**

- che si atterrà a tutte le disposizioni in materia di vendite straordinarie stabilite dall'art. 46 della Legge Regionale 23/2018

Allega:

1. copia del documento d'identità in corso di validità
2. elenco delle merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione;

Chieti, li \_\_\_\_\_

Con osservanza

\_\_\_\_\_

## **Sportello Unico per le Attività Produttive Associato Chietino – Ortonese**

### **Art. 43 - Vendite di liquidazione -**

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di eliminare in breve tempo le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione di durata annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione in proprietà dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali.
2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno e per una sola volta, ad eccezione dei casi di vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali.
3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale.
4. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (di seguito pec) al SUAP del Comune competente almeno sette giorni prima dell'inizio della vendita indicando l'ubicazione dei locali, il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione e la durata della stessa, comunque non superiore a sei settimane, tranne nei casi di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività commerciale in cui il limite massimo di durata è elevato a tredici settimane.
5. Nei casi di trasformazione o rinnovo locali intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente indica il periodo in cui l'esercizio resta chiuso successivamente alla liquidazione che, comunque, non può essere inferiore a dieci giorni.
6. Dall'inizio della vendita di liquidazione nell'esercizio non può essere introdotta merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo, anche in conto deposito.
7. L'esercente espone cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando.
8. L'esercente, entro quindici giorni dal termine della vendita di liquidazione, produce al SUAP del Comune competente la documentazione attestante l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale o altra modifica di cui al comma 1 per la quale è stata effettuata la vendita.

### **Art. 46 - Disposizioni comuni alle vendite straordinarie -**

1. L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:
  - a) il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;
  - b) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
  - c) la data di inizio della vendita e la sua durata;
  - d) la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  - e) la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
2. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
3. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari, alle procedure esecutive, individuali, concorsuali e simili.
4. Le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando:
  - a) l'indicazione del periodo e la tipologia di vendita;
  - b) gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;
  - c) gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.
5. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla composizione merceologica, alla qualità delle merci vendute, agli sconti o ribassi dichiarati.
6. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.